

AVERE UN FIGLIO

Denuncia di nascita

Può essere resa indistintamente dal padre, dalla madre, o da un loro procuratore speciale, ovvero dal Sanitario che ha assistito la puerpera o da altra persona presente al parto rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

La Legge prevede tre possibilità per effettuare la denuncia di nascita; Il dichiarante può presentarsi:

1. Entro 10 giorni dall'evento presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto
2. Entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita.
3. Entro 10 giorni dall'evento presso il Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

Dove e quando

Ufficio Stato civile - Palazzo comunale

Tel. 0573 800628

e-mail: demo.elettorale@comune.lamporecchio.pt.it

Dal Lunedì al Venerdì: 9 - 13; Sabato 9 - 12;

Martedì e Giovedì: 15 - 17

(l'apertura pomeridiana è **sospesa** dal 1/07 al 12/09)

Come

Occorre presentare:

- un documento valido di riconoscimento di colui che effettua la dichiarazione
- Attestazione dell'avvenuta nascita rilasciata esclusivamente dal personale sanitario che ha assistito al parto o che lo ha accertato in un momento successivo.
- Codice fiscale di entrambi i genitori.

Iscrizione all'anagrafe tributaria (rilascio codice fiscale)

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'**Agenzia delle Entrate**. L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (solo per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai Consolati (per i residenti all'estero), se collegati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all'Ufficio Agenzia delle Entrate di Pescia con un documento di riconoscimento.

Per i neonati la richiesta sarà automaticamente inoltrata, al momento della dichiarazione di nascita, da parte dell'Ufficio Stato civile al Ministero delle Entrate, il quale provvederà a inviarlo direttamente a casa.

Dove e quando

Ufficio delle Entrate di PISTOIA p.za Gavinana

Telefono: 0573/970201 - Fax: 0573/970299

e-mail: ul.pistoia@agenziaentrate.it

Domanda per assegno di maternità

Possono richiedere l'assegno le madri cittadine italiane residenti, le cittadine comunitarie residenti, le madri extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità.

Inoltre si può richiedere l'assegno anche per figli minori adottati, o in affidamento preadottivo. L'assegno spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri sia in possesso di risorse economiche (calcolate con apposite modalità e che comprende il reddito, il patrimonio mobile ed immobile) non superiori al limite parametrato di oltre euro 28.000 per una famiglia tipo composta da 3 persone. Per le famiglie composte da più o meno di 3 persone detto limite viene ricalcolato sulla base di apposita scala di valori.

Dove e quando

Ufficio Relazioni con il Pubblico - presso l'Ufficio Anagrafe

Ufficio Servizi sociali - Palazzo comunale -
Tel.0573 800641
e-mail: p.cusato@comune.lamporecchio.pt.it

Come

La richiesta deve essere presentata dalla madre, entro sei mesi dalla data del parto, su apposito modulo predisposto dall'Ente, unitamente all'apposita dichiarazione sostitutiva ISEE.

Richiesta assegno nucleo familiare

Si tratta di un assegno mensile per nuclei familiari che comprendono almeno tre figli minori. L'assegno è corrisposto per 13 mensilità ed il suo importo massimo è superiore a 100 euro mensili. Può richiedere l'assegno uno dei genitori conviventi, cittadino italiano. L'assegno è erogato alle famiglie la cui situazione patrimoniale (calcolata con apposite modalità e che comprende il reddito, il patrimonio mobile ed immobile) non supera il limite parametrato stabilito dalla legge (poco più di € 20.000 per una famiglia tipo composta da 5 persone, per le famiglie composte da più o meno di 5 persone detto limite viene ricalcolato sulla base di apposita scala di valori).

Dove e quando

Ufficio Relazioni con il Pubblico - presso piano terra palazzo comunale
tel. 0573 800640
e-mail: urp@comune.lamporecchio.pt.it
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Ufficio Servizi sociali - Palazzo comunale -
Tel.0573 800641
e-mail: p.cusato@comune.lamporecchio.pt.it

La richiesta deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente entro il 31

gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede la corresponsione dell'assegno, insieme ad apposita dichiarazione sostitutiva ISEE.

Adozioni

Possono richiedere l'adozione di un bambino/a italiano o straniero, i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e che siano idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

Il giudice potrà considerare idonee coppie che prima di sposarsi hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni.

L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando.

Dove e quando

Servizio di consulenza e di informazione sull'adozione nazionale ed internazionale:

Servizio di Assistenza Sociale - c/o Poliambulatorio - Via della Pineta - Monsummano Terme (Pt)

tel. 0572/460820 - fax 0572/460842.

Lunedì dalle ore 11.00 alle 13.00; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00;

Le coppie interessate devono rivolgersi per il rilascio del certificato di idoneità all'adozione al Tribunale dei Minori - Via della Scala, 79 - 50132 Firenze - Tel. 055/219843 - 2398407 che effettua gli accertamenti necessari per il rilascio del documento di idoneità.

Come

Per ottenere il rilascio dell'idoneità all'adozione le coppie interessate debbono presentare domanda al Tribunale dei Minori, corredata della documentazione necessaria.

Affidamento familiare

L'affidamento familiare si realizza in tutte quelle situazioni in cui i bambini non possono rimanere nella propria famiglia, temporaneamente in difficoltà sia dal punto di vista socio-economico che da quello educativo. L'affidamento familiare serve quindi a sostituire temporaneamente la famiglia di origine, affidando il bambino ad un'altra famiglia che può garantirgli tutto ciò che gli occorre per realizzare un armonico sviluppo psico-affettivo. L'affidamento familiare può essere consensuale (quando la famiglia d'origine è consenziente) o disposto dal Tribunale dei Minori.

Dove e quando

Servizio di Assistenza Sociale

distretto in via Ventura Vitoni

Tel. 0572 81222

Sportello informativo giovedì ore 10.00-11.30

Come

Tutti possono accogliere un bambino in affidamento: famiglie con figli, coppie senza figli, persone singole.

Il requisito fondamentale affinché venga riconosciuta l'idoneità a chi fa la richiesta per l'affidamento familiare è l'accettazione del bambino con la sua realtà psichica e familiare e la disponibilità ad assicurare il mantenimento, l'istruzione, l'educazione tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori del bambino stesso.

* * *

MATRIMONIO

Pubblicazione di matrimonio

Atto indispensabile per contrarre matrimonio con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Possono richiederle entrambi i futuri sposi purché maggiorenni, uno di essi, o persona che ne ha avuto dagli stessi speciale incarico.

Dove e quando

Ufficio Stato civile - Palazzo comunale

Tel. 0573 800628

e-mail: demo.elettorale@comune.lamporecchio.pt.it

Dal Lunedì al Venerdì: 9 - 13; Sabato 9 - 12;

Martedì e Giovedì: 15 - 17

(l'apertura pomeridiana è **sospesa** dal 1/07 al 12/09)

Come

La richiesta per le Pubblicazioni di Matrimonio va fatta presentandosi con valido documento di riconoscimento, nel Comune di residenza di uno dei futuri sposi, generalmente, fra questi, al Comune dove sarà contratto il matrimonio.

Nella richiesta di pubblicazione deve essere dichiarato nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza degli sposi, residenza e libertà di stato e - se esiste - qualche impedimento di parentela, affinità, adozione o affiliazione a norma dell'art. 87 del codice civile. Se gli sposi hanno già contratto matrimonio o se alcuno di essi si trova nelle condizioni di cui agli artt. 85 e 88 del codice civile, l'ufficiale di stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessario per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Regime di comunione o separazione dei beni

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni a meno che i futuri coniugi, con dichiarazione verbale resa all'Ufficiale dello Stato Civile, se trattasi di matrimonio civile, o al Parroco o altro Ministro di Culto, se trattasi di matrimonio concordatario, non optino per la separazione.

Se all'atto del matrimonio gli sposi non hanno scelto il regime della separazione dei beni, possono successivamente farlo con atto notarile. La variazione sarà comunicata dal Notaio all'Ufficiale dello Stato Civile, che provvederà alla dovuta annotazione a margine dell'atto di matrimonio una volta ottenuta autorizzazione della Procura della Repubblica.

Matrimonio di cittadini stranieri in Italia

Gli stranieri possono contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o, con cerimonia religiosa valida agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Se il cittadino straniero risiede in Italia, il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.

* * *

MORTE DI UN PROPRIO CARO

Denuncia di morte

La denuncia di morte deve essere effettuata dall'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso:

- a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

Generalmente è l'impresa di onoranze funebri che provvede alla denuncia di morte e a tutto ciò che necessita il seppellimento.

Dove e quando

Ufficio Servizi Demografici - Piazza Francesco Berni n. 2

Tel. 0573 800628 - Fax 0573 803004

e-mail: demo.elettorale@comune.lamporecchio.pt.it

Dal Lunedì al Venerdì: 9 - 13; Sabato 9 - 12;

Martedì e Giovedì: 15 - 17

(l'apertura pomeridiana è **sospesa** dal 1/07 al 12/09)

Come

Per effettuare la denuncia di morte occorre presentare all'Ufficiale di Stato Civile la Constatazione di Morte o il Certificato di Accertamento di Morte, redatto dal medico necroscopo unitamente alla scheda istat compilata dallo stesso.

Cremazione

Coloro che intendono farsi cremare devono esprimere tale volontà.

La volontà può essere espressa mediante testamento, attraverso l'atto sostitutivo di notorietà sottoscritto dal coniuge o dal parente più prossimo (individuato ai sensi art. 74 C.C. e segg.), o mediante l'iscrizione all'associazione di cremazione.

Per non perdere il senso comunitario della morte, nei casi di consegna dell'urna ai familiari o di dispersione delle ceneri, a meno di una diversa volontà espressa dal defunto, dovrà essere realizzata nel cimitero una targa con i dati anagrafici dello scomparso e dovranno essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. La dispersione potrà avvenire in aree specifiche all'interno dei cimiteri, in montagna ad oltre duecento metri dalle abitazioni, in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa, nei laghi ad oltre cento metri dalla riva, nei fiumi, in aree naturali individuate dalla Regione, dai Comuni o dalle Province. Nelle aree private la dispersione deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari, senza che questo dia luogo ad attività con fini di lucro. Il medico che stila il certificato di morte sarà tenuto a informare i familiari sulle diverse possibilità di disporre del cadavere.

Dove e quando

Ufficio Servizi Demografici - Piazza Francesco Berni n. 2

Tel. 0573 800628 - Fax 0573 803004

e-mail: demo.elettorale@comune.lamporecchio.pt.it

Dal Lunedì al Venerdì: 9 - 13; Sabato 9 - 12;

Martedì e Giovedì: 15 - 17

(l'apertura pomeridiana è **sospesa** dal 1/07 al 12/09)

Ufficio Tributi- Economato - sede palazzo comunale

Martedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Tel. 0573 800646 e-mail: tributi@comune.lamporecchio.pt.it

Come

Al momento della morte deve essere richiesta apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile

Concessione loculi e tombe

La concessione di loculi (forni) ed aree private per tombe avviene per la durata di 40 anni.

Dove e quando

Ufficio Tributi- Economato - sede palazzo comunale

Martedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Tel. 0573 800627 e-mail: tributi@comune.lamporecchio.pt.it

Come

La concessione avviene su richiesta di un congiunto della persona deceduta e dietro pagamento della concessione e stipula del contratto.

Lampade votive

Servizio di illuminazione delle sepolture nei Cimiteri

La richiesta allacciamento o disdetta lampada votiva deve essere comunicata alla ditta O.L.V. telefonando al numero verde 800400733